

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 30/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 149 DEL 07 AGOSTO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO

Cassazione, ordinanza, 4 maggio 2026, n. 12583, sez. II civile

PROPRIETÀ' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI Accessione invertita - Presupposti - Nozione di edificio- Necessità di struttura muraria complessa - Esclusione per manufatti diversi.

L'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., quale deroga al principio generale dell'accessione di cui agli artt. 934 ss. c.c., presuppone la realizzazione sul fondo attiguo di un edificio, inteso come struttura muraria complessa destinata alla stabile permanenza di persone o cose, non potendo, quindi, essere invocata con riguardo a opere diverse.

Cassazione, ordinanza, 28 aprile 2026, n. 11423, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITÀ' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di bene immobile - Usucapione - Opponibilità al curatore - Sussistenza - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del passivo - Ammissibilità - Fondamento.

L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l.fall., costituendo l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile.

ATTI DI DESTINAZIONE

Cassazione, ordinanza, 24 giugno 2026, n. 21617, sez. III civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di destinazione di un bene ex art. 2645-ter c.c. - Natura, di regola, unilaterale e gratuita - Sussistenza - Presupposti - Contestuale destinazione di propri beni per le esigenze altrui - Irrilevanza - Inserimento in atto pubblico dal contenuto più ampio - Rilevanza - Limiti.

L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 24 giugno 2026, n. 21545, sez. III civile

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Clausole riproduttive dello schema ABI - Accertamento della nullità derivante da intese restrittive della concorrenza - Tipologia della garanzia - Irrilevanza - Doveri di valutazione del giudice - Sussistenza.

In tema di nullità della fideiussione, a fronte di specifiche allegazioni della parte in ordine alla presenza di clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito è tenuto a valutarne la rilevanza, esaminando il contenuto del contratto e le deduzioni delle parti, e non può arrestarsi al rilievo della natura specifica (e non omnibus) della garanzia per escludere l'operatività della nullità derivante da intese restrittive della concorrenza, incidendo detta circostanza esclusivamente sul regime probatorio dell'illecito anticoncorrenziale.

Cassazione, ordinanza, 16 giugno 2026, n. 20054, sez. II civile

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite ex art. 2560, comma 2, c.c. - Inapplicabilità - Carenza di alterità soggettiva sostanziale tra cedente e cessionario - Presupposti - Fondamento.

In tema di cessione d'azienda, la carenza di un'effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, che esclude l'applicabilità del limite di responsabilità previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c., ricorre nei casi in cui sia ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, ancorché non formale, tra le parti della cessione, quali la trasformazione del medesimo soggetto e il conferimento dell'azienda individuale in una società unipersonale facente capo al medesimo imprenditore; al di fuori di tali casi, la disciplina dell'art. 2560 c.c. trova applicazione anche ove l'alterità soggettiva tra le parti della cessione sia soltanto apparente o strumentale, restando la tutela dei creditori affidata ai rimedi ordinari, tra cui l'azione revocatoria e quella risarcitoria.

Cassazione, ordinanza, 3 giugno 2026, n. 17545, sez. II civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Inadempimento - Non imputabilità - Factum principis - Provvedimento amministrativo ragionevolmente prevedibile - Esclusione - Fattispecie.

In materia d'inadempimento contrattuale, il debitore non può invocare il factum principis quale causa di impossibilità non imputabile della prestazione, ove il provvedimento dell'autorità amministrativa impeditivo dell'adempimento fosse solo ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, in caso di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, la specificazione, nel contratto preliminare di acquisto di una cucina su misura, della necessaria autorizzazione della planimetria del vano da parte delle autorità preposte, implicasse la consapevolezza del promissario acquirente dell'esito non certo del provvedimento amministrativo).

Cassazione, ordinanza, 20 aprile 2026, n. 10385, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Identità dei relativi soggetti - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di simulazione relativa parziale di due negozi di compravendita immobiliare collegati.

Il collegamento negoziale postula, sul piano oggettivo, la sussistenza di un nesso teleologico e, sul piano soggettivo, la volontà delle parti di realizzare un programma negoziale unitario volto al perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello dei singoli atti, senza richiedere necessariamente l'identità soggettiva delle parti dei diversi negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il collegamento tra due coeve vendite immobiliari parzialmente simulate, tale per cui, nella prima, la società venditrice aveva trasferito un immobile dichiarando un prezzo inferiore a quello realmente pattuito e, nella seconda, l'acquirente del primo immobile aveva trasferito al legale rappresentante della medesima società altro immobile al prezzo, mai versato, pari alla differenza sul prezzo realmente voluto della prima vendita).

EDILIZIA E URBANISTICA

***Cassazione, sentenza, 29 luglio 2026, n. 24226, sez. II civile**

Dichiarazione di anteriorità dell'opera al primo settembre 1967

Ai fini della validità dell'atto di trasferimento immobiliare, in presenza della dichiarazione di anteriorità dell'opera al primo settembre 1967, veritiera e riferita all'immobile oggetto di trasferimento, non assumono rilevanza né l'eventuale presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente al 1.9.1967, non in regola sul piano edilizio-urbanistico e/o non dichiarate, né la falsa attestazione da parte del venditore circa l'assenza di interventi successivi richiedenti titolo abilitativo, essendo sufficiente la sola dichiarazione predetta. Questo orientamento interpretativo è coerente con l'affermata natura "testuale" della nullità disciplinata e perimetrata dagli art. 17-40 L. n. 47/85 e 46 D.P.R. n.380/2001, comportante la limitazione delle ipotesi di invalidità in esse rientranti a quelle specificamente previste, al di fuori delle quali -e salvo comunque il ricorrere di illeciti fondanti i presupposti per l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali a tutela dell'interesse pubblico- la tutela di natura civilistica assicurata alle parti negoziali rientra nell'ambito della disciplina della responsabilità contrattuale.

FAMIGLIA

***Cassazione, ordinanza, 2 agosto 2026, n. 24382, sez. III civile**

Casa familiare

L'art. 337-sexies c.c. non configura un autonomo diritto del figlio all'assegnazione della casa familiare, ma attribuisce il godimento dell'immobile al genitore convivente quale strumento di tutela dell'interesse della

prole. Ne consegue che, cessata la convivenza con il genitore assegnatario, il figlio non vanta un autonomo titolo alla prosecuzione nel godimento dell'immobile. Anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, legittimato a chiedere l'assegnazione della casa per abitarla con il figlio portatore di handicap ex art. 337 septies secondo comma c.c., è esclusivamente il genitore convivente con il figlio, che ne assume l'impegno diretto di cura e non il figlio stesso, benché maggiorenne.

MEDIAZIONE

Cassazione, ordinanza, 23 giugno 2026, n. 21405, sez. III civile

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, è necessaria la partecipazione personale delle parti al primo incontro, la quale, per le persone giuridiche, si realizza mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato d.lgs., poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda sul rilievo che al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società, ma solo una dipendente delegata a "presenziare" e il difensore delegato ad "assistere").

Cassazione, sentenza, 8 maggio 2026, n. 13315, sez. II civile

MEDIAZIONE - PROVVISORIE Iscrizione all'albo del mediatore - Principio di non contestazione - Operatività - Fondamento - Conseguenze.

Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto alla provvigione, il principio di non contestazione opera anche riguardo all'iscrizione del mediatore nell'apposito albo, trattandosi di un fatto storico costitutivo di tale diritto e suscettibile di prova, senza che rilevi che l'iscrizione sia imposta da una norma imperativa, con la conseguenza che la sua insussistenza deve essere tempestivamente dedotta dalla controparte e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2026, n. 19685, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE Successione - Delazione ereditaria - Concorso tra chiamata testamentaria e legittima - Devoluzione delle quote al medesimo soggetto - Unicità della delazione e dell'accettazione - Effetti - Fattispecie.

In tema di successione ereditaria, qualora una medesima persona sia chiamata all'eredità in parte per testamento e in parte per legge, non si configura un concorso tra autonome delazioni suscettibili di separata accettazione o rinuncia, ma un'unica delazione avente ad oggetto l'intera devoluzione ereditaria, ancorché fondata su distinti titoli di vocazione; ne consegue che l'accettazione dell'eredità compiuta dal chiamato opera con riferimento all'intera quota devolutagli, sia a titolo testamentario sia a titolo legittimo. (Nella specie, venuta meno l'istituzione testamentaria della quota disponibile, la S.C. ha ritenuto che l'accettazione dell'eredità già effettuata dai figli del testatore in forza della vocazione testamentaria si estendesse anche alla quota loro devoluta per legge).

II. Diritto tributario

Cassazione, ordinanza 2 maggio 2026, n. 12286, sez. V

Imponibile IVA - Sistema unionale - Operazione di cessione beni o servizi - Corrispettivo di natura onerosa - Necessità - Fondamento.

In tema di IVA, nel sistema unionale l'assoggettamento ad imposta delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi presuppone che la prestazione sia effettuata a titolo oneroso, ossia che ad essa corrisponda un controvalore economicamente determinato o determinabile nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da attribuzioni reciproche, tale da porre in diretto nesso sinallagmatico il bene ceduto o il servizio reso con la controprestazione ricevuta, costituendo il corrispettivo e l'onerosità i necessari presupposti dell'imponibilità dell'operazione.

*** Cassazione, ordinanza 1 luglio 2026, n. 22563, sez. V**

Imposta di registro- Apporto di beni immobili in favore di fondo d'investimento immobiliare

In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale.

*** Cassazione, ordinanza 3 luglio 2026, n. 22669, sez. V**

IVA- Agevolazioni "prima casa" - Decadenza - Riscossione della maggiore imposta dovuta

Deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte (Cass., 30/06/2016, n. 13418), secondo il quale la normativa di riferimento nei casi come quello in esame deve essere individuata in quella propria dell'imposta di registro, posto che l'agevolazione in oggetto (IVA al 4%) è prevista in una disposizione (D.P.R. n. 633 del 1972, Tab. parte II, n.21) che richiama espressamente la disciplina di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tab. I parte, nota II-bis dell'articolo, aggiungendo che: "in caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota". Quest'ultima, a sua volta, richiama l'agevolazione (aliquota 4%) spettante nell'ipotesi in cui il cedente sia soggetto IVA, prescrivendo altresì direttamente l'azione di recupero dell'agenzia delle entrate nei confronti dell'acquirente per quanto concerne la maggiore IVA eventualmente dovuta, nell'ipotesi in cui sia riscontrata l'insussistenza dei presupposti del beneficio. Di conseguenza, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento (come è qui accaduto, non avendo il contribuente proposto impugnazione), l'unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello - non di decadenza - ma decennale di prescrizione ex art. 78 D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., n. 13418 del 2016, cit.).

III. Diritto europeo e internazionale

**Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 gennaio 2026, causa C-562/24, sez. V*

CONFISCA - Decisione quadro 2006/783/GAI - Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) - Procedura di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca - Bene immobile che costituisce provento di reato - Terzo in buona fede - Creditore ipotecario - Ipoteca giudiziale iscritta prima dell'adozione della decisione - Motivi di non riconoscimento e non esecuzione della decisione - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 17, paragrafo 1

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronuncia su una domanda pregiudiziale presentata nell'ambito di un procedimento nazionale relativo al riconoscimento e all'esecuzione, in Slovenia, di un provvedimento di confisca disposto da un'autorità giudiziaria italiana nei confronti di una società di diritto croato, avente ad oggetto beni immobili appartenenti alla società che costituiscono il provento dei reati per cui la società è stata condannata. In tema di riconoscimento ed esecuzione di un provvedimento di confisca, è conforme al diritto dell'Unione il rifiuto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro di riconoscere o eseguire un provvedimento di confisca disposto in un altro Stato membro con riguardo a un bene che costituisce il provento di un reato se i diritti di un creditore ipotecario rendono impossibile, a causa della sua qualità di "terzo in buona fede", l'esecuzione del provvedimento quando tale creditore abbia iscritto un'ipoteca giudiziale sul bene anteriormente all'avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento di confisca, fermo restando che spetta al giudice remittente determinare se detto creditore possa effettivamente essere considerato "in buona fede", tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato, nello Stato membro di esecuzione, il rilascio del titolo esecutivo alla base del credito ipotecario.